

ALLEGATO A)

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE
LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO**

Approvato dal Consiglio Unione dei Comuni Terre e Fiumi

con deliberazione n. _____ del _____

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione	Pag. n. 3
Art. 2	Definizioni	Pag. n. 4
Art. 3	Obiettivi	Pag. n. 5
Art. 4	Procedure per l'apertura di sale dedicate	Pag. n. 5
Art. 5	Procedure per il divieto dell'esercizio di sale gioco e di sale scommesse	Pag. n. 6
Art. 6	Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco	Pag. n. 6
Art. 7	Apparecchi da gioco già installati	Pag. n. 7
Art. 8	Orari di esercizio delle attività	Pag. n. 8
Art. 9	Modalità di utilizzo degli apparecchi di gioco e informazioni alla clientela	Pag. n. 8
Art.10	Ulteriori misure di contenimento del fenomeno della ludopatia-GAP	Pag. n. 8
Art. 11	Sanzioni	Pag. n. 9

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
 - gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
 - sale bingo oggetto di autorizzazione ex art. 88 del TULPS
3. Non sono oggetto del presente Regolamento:
 - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, lotterie a premio, nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro.
 - il tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente.
 - i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione.
 - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
4. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;
 - Regolamento di Esecuzione del TULPS: il Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;
 - AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
 - Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta è consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;
 - Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi ed i congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;
 - AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS;
 - Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa e richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
 - GAP: Gioco d'azzardo patologico;
 - Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;
 - Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006;
 - Punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
 - Centri di scommesse:
 - Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
 - Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
 - Sale gioco e sale scommesse: i punti di vendita con attività di gioco esclusiva ed assimilabili definiti ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Decreto Direttoriale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011.

Art. 3 Obiettivi

1. L'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per: la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori.
2. Inoltre, le procedure disciplinate dal presente Regolamento si ispirano, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
 - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa, oltre che in termini di ingente spesa sanitaria, determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
 - e) tutela della sicurezza e del decoro urbano, nonché della quiete della collettività.

Art. 4 Procedure per l'apertura di sale dedicate

1. L'apertura di nuove sale gioco e/o sale scommesse è vincolata al rispetto delle specifiche norme del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio, con particolare riferimento all'uso U2.5 riportato all'art. 1.3.1 del R.U.E., e deve tenere conto del divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della L. R. n. 5 /2013, in base al quale l'individuazione dei luoghi sensibili è rappresentata cartograficamente nelle planimetrie allegato al presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 bis, della L.R. n. 5/2013, la nuova costruzione e gli interventi edilizi e/o di ristrutturazione, nonché di mutamento di destinazione d'uso con o senza opere da qualunque funzione a quella di sala da gioco e/o sala scommesse, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 15/2013 (Semplificazione della disciplina edilizia) con termini temporali di istruttoria raddoppiati.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 quater, della L.R. n. 5/2013, ai fini della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCCEA), i locali di cui al precedente comma 2 sono sottoposti a controllo sistematico.

Art. 5

Procedure per il divieto dell'esercizio di sale da gioco e di sale scommesse

1. L'esercizio dell'attività di sale gioco e sale scommesse non è ammesso nei locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili così come individuati nelle planimetrie allegate al presente regolamento.
2. La misurazione della distanza va effettuata tenendo conto dell'asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale più breve che congiunge l'ingresso principale dell'unità immobiliare destinata a sala gioco e/o sala scommesse e l'ingresso principale al luogo sensibile.
3. L'Unione dei Comuni Terre e Fiumi adotterà i provvedimenti di chiusura delle attività di cui al precedente comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ai sensi dell'articolo 7 della L. n. 241/1990.
4. Gli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto possono richiedere una proroga fino ad un massimo di sei mesi rispetto al termine per l'adozione del provvedimento di chiusura. Per beneficiare di detta proroga i titolari delle attività soggette a chiusura devono presentare all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, nel periodo intercorrente tra l'approvazione del presente regolamento e l'adozione del provvedimento di chiusura, la domanda per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 15/2013, secondo le modalità previste dall'articolo 7 del D.P.R. n. 160/2010.

Art. 6

Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco

1. La nuova installazione, in locali aventi destinazione d'uso diversa da quelli di cui al precedente art. 4, di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, così come individuati dall'art. 110 comma 6 del TULPS, è subordinata al possesso di una delle licenze previste agli artt. 86 e 88 del TULPS medesimo ed è consentita nel rispetto della distanza minima di 500 mt. dai luoghi sensibili individuati nelle planimetrie allegate al presente regolamento.
2. La misurazione della distanza va effettuata tenendo conto dell'asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale più breve che congiunge l'ingresso principale dell'unità immobiliare contenete gli apparecchi e l'ingresso principale al luogo sensibile.
3. Per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sono inoltre equiparati alla nuova installazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter, della L.R. n. 5/2013:
 - a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
 - b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili.
4. Gli esercenti che all'interno delle loro attività sia esistenti che di nuova apertura (esercizi commerciali, pubblici esercizi, circoli privati ed altro) volessero installare gli apparecchi per il gioco individuati all'art. 110, comma 6, del TULPS, dovranno produrre obbligatoriamente all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, a corredo delle relative pratiche amministrative, una dichiarazione asseverata attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili a pena di improcedibilità delle pratiche stesse.
 5. Non possono essere installati gli apparecchi da gioco individuati all'art. 110, comma 6, del TULPS negli spazi utilizzati come pubblici esercizi, esercizi commerciali ed altre attività temporanee nell'ambito di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico e, analogamente, non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco e alle scommesse, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore a 500 metri.

Art. 7 **Apparecchi da gioco già installati**

1. Gli apparecchi da gioco, così come individuati dall'art. 110 comma 6 del TULPS, già installati in locali aventi destinazione d'uso diversa da quelli di cui al precedente art. 4, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore a 500 metri, possono rimanere in uso solo fino alla scadenza del contratto, stipulato tra esercente e concessionario, in vigore alla data di approvazione del presente regolamento.
2. L'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, al fine di verificare e monitorare la scadenza dei contratti in essere per gli apparecchi da gioco presenti nei locali di cui al comma precedente, non rinnovabili ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter, della L. R. n. 5/2013, prescrive l'apposizione obbligatoria su ciascun apparecchio, regolarmente presente all'interno dei singoli esercizi, di un contrassegno che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e quella di scadenza del contratto con il concessionario; tale contrassegno dovrà essere sottoposto a vidimazione obbligatoria da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione Terre e Fiumi a cura dell'esercente, e dovrà essere posizionato sull'apparecchio da gioco in modo visibile ed accessibile ad eventuali sopralluoghi e controlli della Polizia Locale e/o di altri soggetti preposti alla vigilanza.
3. L'apposizione dei contrassegni debitamente vidimati dovrà essere effettuata a cura dell'esercente entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Unione Terre e Fiumi con la quale si avvisa che i locali sede dell'esercizio sono situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.
4. Gli apparecchi da gioco, così come individuati dall'art. 110 comma 6 del TULPS, già regolarmente installati in locali aventi destinazione d'uso diversa da quelli di cui al precedente art. 4, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili superiore a 500 metri, non sono soggetti agli adempimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 8
Orari di esercizio delle attività

1. L'orario di apertura delle sale di cui all'articolo 4, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco individuati all'art. 110, comma 6, del TULPS installati in locali aventi destinazione d'uso diversa da quelli di cui al precedente art. 4, allo scopo di contribuire al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dal presente regolamento (vedi in particolare articolo 3), va dalle ore 10,00 alle ore 22,00; i Sindaci, con specifica ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti locali), provvederanno tempestivamente in tal senso su proposta del Servizio Unico Edilizia Imprese.

Art. 9
Modalità di utilizzo degli apparecchi di gioco e informazioni alla clientela

1. L'utilizzo degli apparecchi di gioco deve svolgersi nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
 - a. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - b. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - c. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - d. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili.
2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Art. 10
Ulteriori misure di contenimento del fenomeno della ludopatia-GAP

1. I Comuni dell'Unione e le Società controllate dagli stessi non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate di cui al precedente articolo 4 che attraverso l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, così come individuati dall'art. 110 comma 6 del TULPS.

2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dai Comuni e dalle Società controllate, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.
3. Le società controllate dai Comuni o alle quali gli stessi hanno affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate di cui al precedente articolo 4 che attraverso l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, così come individuati dall'art. 110 comma 6 del TULPS.
4. I Comuni non autorizzano l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno sia delle sale dedicate di cui al precedente articolo 4 sia dei locali in cui sono presenti apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, così come individuati dall'art. 110, comma 6, del TULPS indipendentemente dalla loro localizzazione.
5. L'individuazione dei luoghi sensibili riportata nelle planimetrie allegate al presente regolamento è redatta in conformità ai criteri stabiliti dalla L.R. n. 5/2013 e fotografa l'attuale situazione dei medesimi nel rispetto delle indicazioni impartite dai Comuni membri; tale individuazione può essere aggiornata in qualsiasi momento in forza: di eventuali provvedimenti normativi modificativi del quadro attuale, di trasformazioni del tessuto urbanistico ed edilizio anche connesse con l'adozione di atti pianificatori, di mutate esigenze di tutela del tessuto socio-economico che i Comuni membri ritengano di valorizzare ai fini dell'individuazione dei luoghi sensibili. Le modifiche apportate alle planimetrie allegate comporteranno la rivalutazione della situazione esistente in rapporto alla applicazione di quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 7, con adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 11 Sanzioni

1. L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è garantita in via principale dalla Polizia Locale.
2. Nello specifico si prevede la sanzionabilità:
 - a) per la mancata esposizione, manomissione/contraffazione del contrassegno di cui all'art.7, comma 3;
 - b) la violazione dei divieti di cui all'art. 6 commi 1 e 5;
 - c) inosservanza degli orari e dell'ordinanza di cui all'art. 8;
 - d) inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 9.
3. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla L.R. 28 aprile 1984 n. 21, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle eventuali deliberazioni della Giunta comunale adottate ai sensi dell'art. 16 comma secondo della legge statale.
4. Premesso che per le violazioni alle norme regolamentari, l'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00), nei casi di violazione al presente regolamento, per le quali non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali e per le violazioni elencate dal precedente comma 2, ai sensi dell'art.16 comma 2, della L. n. 689/1981 è stabilita la sanzione di importo fisso pari ad Euro

150,00 (centocinquanta/00) da effettuarsi entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

- 5 Nel caso di violazioni riconducibili a quanto specificato al precedente comma 2, la sanzione amministrativa pecuniaria è da applicare per ogni singolo apparecchio, ferma restando la possibilità o il dovere di disporre la confisca amministrativa nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.